



BOZZA

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE VERDIANE DEL COORDINAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO.

L'anno....., il giorno.....del mese dinella sede dell'Unione "Terre Verdiane" con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge.

TRA I COMUNI DI :

.....
.....
.....

E

L'UNIONE "TERRE VERDIANE" rappresentata dal Presidente il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera del consiglio dell'Unione n°..... del

PREMESSO

Che i Comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Roccabianca; San Secondo Parmense, Sissa, Soragna e Trecasali con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Terre Verdiane";

Che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;

Che lo Statuto è entrato in vigore il 19 febbraio 2006;

Che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 20 febbraio 2006;

Che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;

Che il Comune di Salsomaggiore Terme ha successivamente aderito all'Unione Terre Verdiane ed ha approvato il relativo statuto con propria deliberazione consiliare;

Che il sistema informativo statistico costituisce la base conoscitiva fondamentale per la circolazione delle conoscenze e delle informazioni tra le amministrazioni comunali come previsto dall'art. 12 co.1 del D.Lgs. 267/2000;

Che l'Unione sta già oggi gestendo la Convenzione per la gestione unificata dei Sistemi Informativi, Informatici e Telematici, di cui il coordinamento del sistema statistico costituisce importante parte complementare, oltre che per i Comuni aderenti anche per i Comuni di Polesine P.se e Zibello;

Che per sistema informativo e statistico si intende un servizio di circolazione delle informazioni interne all'ente e con altre amministrazioni, anche al fine di monitorare l'andamento socio economico del territorio;

TUTTO CIO' PREMESSO

.....

.....

Si stipula la seguente convenzione

INDICE

- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Oggetto
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Attività
- Art. 5 – Funzioni trasferite e ambiti di intervento
- Art. 6 – Modalità del trasferimento delle funzioni
- Art. 7 – Responsabilità per l'attuazione e organizzazione tecnica
- Art. 8 – Dotazione organica
- Art. 9 – Rendicontazione delle attività ai comuni aderenti
- Art. 10 – Sede
- Art. 11 – Rapporti finanziari tra i comuni e l'Unione
- Art. 12 – Ripartizione delle spese
- Art. 13 – Beni immobili, mobili e attrezzature
- Art. 14 – Prestazione a favore di altri enti
- Art. 15 – Decorrenza e durata della convenzione
- Art. 16 – Ambito territoriale
- Art. 17 – Recesso, revoca del conferimento delle funzioni, scioglimento dell'Unione
- Art. 18 – Forme di Consultazione
- Art. 19 – Controversie
- Art. 20 – Rinvio
- Art. 21 – Registrazione

Art. 1 – PREMESSA

La pre messa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina sul territorio dell'Unione Terre Verdiane, per brevità di seguito Unione, il trasferimento delle funzioni relative al coordinamento del servizio informativo statistico come dettagliato nel successivo art.4 e di quelle relative alla circolazione di informazioni interne all'ente e con altre Amministrazioni. Sono escluse dalla gestione associata e dal trasferimento in capo all'Unione le funzioni svolte dai Comuni ma di competenza statale e precisamente Anagrafe, leva, Stato Civile, elettorale e statistica. Tali funzioni, essendo svolte dal sindaco quale ufficiale di governo ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 267/2000 rimangono nella titolarità dei singoli comuni.

Art. 3 – FINALITA'

Il servizio è finalizzato a garantire la costituzione e il mantenimento della base dati informativa su tutto il territorio dell'Unione e sui singoli comuni per assicurare la circolazione e la conoscenza delle informazioni tra le amministrazioni, a consentire la fruizione sul territorio nazionale, a monitorare l'andamento socio economico del territorio. Viene pertanto istituito un ufficio di coordinamento del servizio informativo statistico dell'Unione. L'ufficio di coordinamento del servizio statistico si avvale dell'opera degli uffici di statistica già istituiti nei Comuni associati.

Art. 4 – ATTIVITA'

La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Terre Verdiane delle funzioni attinenti il coordinamento ed il supporto agli enti relativamente alla gestione delle seguenti attività:

- a. Collegamento funzionale ed operativo con il Sistema Statistico Nazionale;

- b. Promozione e coordinamento della rilevazione e dell'elaborazione dei dati di interesse dei comuni membri ed effettuazione dell'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del sistema Statistico Nazionale, ai fini della realizzazione del programma statistico nazionale;
- c. Promozione della collaborazione con altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei comuni membri per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale;
- d. Promozione ed effettuazione delle attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali, previste nel programma degli enti;
- e. Promozione e realizzazione dello sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni membri, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato della normativa sulla privacy;
- f. Promozione, realizzazione e gestione di un sistema informativo-statistico dei comuni membri, di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promozione inoltre dell'interconnessione di tale sistema con il Sistema Statistico Nazionale;
- g. Promozione dell'adozione da parte dei comuni membri di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi comunali;
- h. Predisposizione di strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura della pubblicazione dei risultati delle attività previste dal programma degli enti e di notiziari periodici di dati statistici;
- i. Collaborazione insieme al servizio S.i.t. dell'Unione alla produzione statistica dei servizi demografici e della formazione del piano topografico e della cartografia di base dei comuni membri;
- j. Supporto all'ufficio S.i.t. dell'Unione all'informatizzazione delle anagrafi dei comuni associati e all'interconnessione delle stesse ai fini statistici;
- k. Espressione di pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici;
- l. Invio, entro il 31 marzo di ciascun anno, al presidente Istat ed ai comuni membri di un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente;
- m. Svolgimento di attività di coordinamento dei sistemi informativi finalizzato alla omogeneizzazione delle banche dati esistenti ed alla realizzazione di nuove banche dati di supporto all'attività degli enti, con particolare riferimento a quella di natura programmatica e di valutazione delle politiche;

Tali attività saranno espletate internamente presso l'ufficio S.i.t. dell'Unione Terre Verdiane ed eventualmente attraverso convenzioni specifiche con soggetti terzi o avvalendosi di competenze esterne.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati il Servizio Statistica:
 - a. Ha accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ai dati statistici e amministrativi di cui dispongono i comuni membri;
 - b. Può richiedere agli uffici dei comuni membri le elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione del programma statistico nazionale e del programma degli enti;
 - c. Cura il collegamento e l'interconnessione con i comuni membri e mantiene raccordo, anche per il tramite dei referenti con gli altri uffici e servizi dei comuni;
 - d. Promuove il coordinamento dell'attività dei servizi informatici dei comuni membri, limitatamente alla progettazione, alla modificazione ed alla realizzazione dei sistemi informativi che possono avere connessione con l'attività statistica;

Con la sottoscrizione di tale convenzione si trasferiscono le funzioni relative al coordinamento dei sistemi informativi statistici così come sopra definite e previsto dall'art. 12 co. 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 andando a costituire un ufficio di coordinamento dei sistemi informativi statistici a servizio dell'intero territorio dell'Unione e degli uffici di statistica dei singoli Comuni che restano titolari delle funzioni di cui al D. Lgs. 322/1998.

Art. 6 - MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle conferite dai comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 11 della presente convenzione;

Art. 7 - RESPONSABILITA' PER L'ATTUAZIONE E ORGANIZZAZIONE TECNICA

Per dare attuazione alla presente convenzione si individuano i seguenti soggetti responsabili:

La **Giunta dell'Unione** elabora direttive ed indirizzi, ha inoltre il compito di verificare l'andamento della gestione associata;

Il **Responsabile della funzione di coordinamento informativo statistico** è responsabile della gestione del servizio, svolge attività d'impulso, coordinamento e controllo degli aspetti gestionali e amministrativi per il corretto svolgimento delle funzioni conferite. Ai fini dell'espletamento delle funzioni oggetto della presente convenzione può essere costituito un **comitato tecnico** composto da un referente per ciascuno degli Enti firmatari, individuato tenendo conto delle competenze e del ruolo interno alla organizzazione, a supporto del responsabile nella conduzione tecnica e organizzativa del servizio associato. Il comitato è convocato e presieduto dal responsabile della funzione di coordinamento del servizio informativo statistico e costituisce l'organo di consultazione tecnica nell'ambito dell'esercizio delle funzioni oggetto di delega.

Art. 8 - DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica necessaria per la gestione del coordinamento delle funzioni statistiche tra i Comuni dell'Unione verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previe le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L. e con modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione.

Art. 9 – RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' AI COMUNI ADERENTI

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione.

Art. 10 - SEDE

La sede di svolgimento dell'attività è individuata presso l'ufficio S.i.t. dell'Unione Terre Verdiane nel Comune di Fidenza. Nel corso degli anni le parti potranno decidere di modificare la sede del servizio previa approvazione da parte della Giunta dell'Unione. Presso ognuno dei Comuni costituenti l' Unione ed aderenti alla convenzione sarà attivo un referente che nel caso di costituzione del comitato tecnico ne sarà il relativo componente.

Art. 11 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L' UNIONE

L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinando con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

L'Unione rendiconta periodicamente, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. I trasferimenti statali, regionali, provinciali, destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all' Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative

di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall' Unione, rimane in campo all' Unione stessa.

Art. 12 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE

I costi globali per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione vengono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell' Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi dal Servizio Statistica in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell' anno precedente, fatta eccezione per particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell' Unione, sentiti i comuni interessati.

Art. 13 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

L' Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato in concessione d'uso e/o comodato d'uso gratuito o che sono stati già acquisiti dall'Unione stessa per la gestione unificata del sistema informativo territoriale.

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima i beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione.

I beni mobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art.14 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dal Consiglio dell' Unione che sarà proposto dal responsabile dell'ufficio, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio Statistica e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

Art.15 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal.....ed ha durata pari a quella dell'Unione "Terre Verdiane".

Art.16 - AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale del coordinamento dei servizi informativi statistici è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art.17 - RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIOLGIMENTO DELL'UNIONE

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. L'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità ed i tempi previsti dall'art.7 dello Statuto dell'Unione, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo. Di comune accordo

verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni, fatta eccezione per i beni dal medesimo conferito. In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione si applicano le disposizioni del C.C.N.L. di comparto e le disposizioni di Legge in materia.

Art.18 – FORME DI CONSULTAZIONE

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività del servizio è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Sono messe a disposizione del Consiglio dell'Unione forme di verifica periodica sull'andamento del servizio e di monitoraggio degli obiettivi programmati.

Art.19 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto dal Presidente del Tribunale di Parma.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art.20 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell' Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, conferiti con la presente convenzione.

Art.21 - REGISTRAZIONE

Il presente atto composto da n. facciate scritte per intero e n..... righe della facciatasarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, com. 2, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

